



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 34 del 28-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	P	BARTOCCI MARIA GRAZIA	P
VALLI MARCELLO	P	Radicchi Federica	P
PERLI LUCA	P	BENIGNI FURIO FERRUCCIO	P
FABBRI ALESSANDRO	P	RUGGERI CHIARA	P
BANI BRUNO	P	GRASSINI GIUSEPPE	P
FIORUCCI DAVID	P	RIZZUTI FRANCESCO	P

ne risultano presenti all'appello nominale n. 12 compreso il Sindaco e assenti n. 0.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Signor Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
GUBBIOTTI SABRINA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
GUBBIOTTI SABRINA

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Il Sindaco illustra la delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha definito particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Pietralunga è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, la quale ha stabilito alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, la quale fornisce chiarimenti su

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, la quale ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n 158/2020;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente, il quale espone un costo complessivo di € 381.744;

TENUTO CONTO che il piano finanziario 2020 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Relazione di accompagnamento redatta dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI);
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore – Ditta Sogepu Spa
- Relazione di accompagnamento delle componenti di costo 2017 e 2018 del Comune di Pietralunga e relativa dichiarazione di veridicità;

VISTO lo schema di regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta comunale in data odierna;

VISTO in particolare l'art. 10 del citato schema di regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato (ALL. C) alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

EVIDENZIATO inoltre che per il corrente anno, si rende imprescindibile adottare misure compensative in materia di TARI a favore delle utenze non domestiche – che hanno subito una sospensione autoritativa della propria attività per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o dal Presidente della Regione) ovvero una sospensione indiretta della stessa, avendo ritenuto di optare per una chiusura della propria attività, ancorché non coatta, nonché allo scopo di sostenere le imprese e le attività commerciali alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi;

OSSERVATO che sul punto:

- ARERA, con deliberazione n. 158/2020 del 5 maggio 2020, ha dettato nuove regole per la definizione delle riduzioni e delle agevolazioni a favore sia delle utenze non domestiche – che hanno dovuto o voluto sospendere l'attività economica – sia a favore delle utenze domestiche che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale;
- nella specie, la delibera n. 158 interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo di emergenza. In particolare, le utenze non domestiche destinatarie dell'intervento sono state ripartite in quattro gruppi, ossia chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi e quelle chiuse non per obbligo ma su base volontaria;
- in particolare, per le tipologie di attività di Utenze non domestiche indicate nella *Tabella 1a* dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per l'anno 2020 si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione direttamente correlato alle giornate di effettiva chiusura (come *ivi* riportate). Per converso, per le tipologie di attività di Utenze non domestiche indicate in *Tabella 1b* e *Tabella 2* dell'Allegato A alla predetta deliberazione n. 158/2020, la quota variabile della tariffa per l'anno 2020 si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione del 25 per cento;
- di seguito, ARERA, con documento di consultazione n. 189/2020 del 26 maggio 2020, ha comunicato l'intenzione di modificare il metodo tariffario rifiuti (MTR) allo scopo di tener conto degli effetti sia in termini di costi sia di entrate derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto nonché di individuare le regole volte a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle riduzioni previste dalla sopra citata deliberazione n. 158/2020;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- da ultimo, in data 23 giugno 2020, ARERA ha pubblicato la delibera n. 238 con cui ha confermato l'impostazione della regolazione introducendo alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti Territorialmente Competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla delibera n. 158/2020/r/rif;

DATO ATTO che in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;
- in linea generale, le agevolazioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 rientrano già nel novero della potestà regolamentare concessa, dal sopra citato art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ai Comuni, i quali possono astrattamente introdurre misure di favore di dimensione anche più ampia di quanto previsto dall'Autorità di regolazione e non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti ma a finalità sociale;
- la definizione e le modalità di attuazione delle eventuali riduzioni dovranno confluire nel corpo del regolamento in materia di TARI ovvero nella deliberazione di determinazione delle tariffe per l'anno 2020, anche allorquando l'ente decida di confermare per il corrente anno il regime tariffario dell'anno precedente;
- le valutazioni di competenza di questo Ente devono tendere a considerare l'effettivo carico fiscale gravante sulle attività nonché a definire un sistema di agevolazioni che assicuri l'efficacia delle stesse nei confronti delle attività colpite dalla crisi non già per la sola sospensione, totale o parziale, ma anche alla luce degli effetti postumi della stessa in termini di contrazione del ciclo economico e dei consumi. In questo senso, qualsiasi scelta che ecceda il livello minimo previsto dalla delibera n. 158 può essere liberamente applicato dal Comune;
- per quel che concerne la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, la stessa viene garantita con risorse di bilancio;

RICHIAMATO lo schema di regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta comunale in data odierna e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune, dove vengono recepite le disposizioni di cui al punto precedente;

TENUTO CONTO che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dallo schema del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

costi del servizio 2020, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2020, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.);

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017, dall'art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 il quale stabilisce, all'ultimo periodo, che: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

TENUTO CONTO che:

-le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

-le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

-i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2020, analogamente agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in base al vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato;

-che nella definizione dei citati coefficienti l'Ente si è avvalso della facoltà derogatoria - di cui al citato art. 1, comma 652, della L. 147/2013, sia allo scopo di consentire un riequilibrio tariffario tra le categorie e sia per tenere conto dell'effettiva produttività di rifiuti anche dal lato qualitativo;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.), di proporre al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 secondo quanto risultante dall'allegato tecnico di calcolo delle tariffe (ALL. B), dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel predetto allegato tecnico;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,30%
	+
- coefficiente QL	1,80%
	+
- coefficiente PG	0,00%
	=
Limite massimo di variazione annuale	3,20%
Crescita entrate 2020/2019	3,20%

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

VISTO l'art. 29 comma 3 e seguenti dello schema di regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in sede di prima applicazione nell'anno 2020 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in minimo 2 rate, ovvero in unica soluzione, le cui date sono definite con apposita delibera di giunta. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. A decorrere dal 2021, il versamento della TARI è effettuato in 3 rate, di cui due in acconto ed una a saldo ovvero in unica soluzione, le cui date sono definite con apposita delibera di giunta. Se i predetti termini cadono di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato anche nel primo giorno lavorativo successivo.

5. A decorrere dal 2021 La misura di ogni rata in acconto è pari al 40 per cento dell'importo annuale della TARI determinato applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe dell'anno precedente, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute.

6. La misura della rata a saldo è determinata a congruaggio tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per l'anno in corso sulla base delle tariffe approvate.

7. Il numero delle rate ed i termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale qualora, per esigenze particolari, se ne verificasse la necessità”.

DATO ATTO che:

- con Deliberazione di G.C. n. 126 del 28/09/2020 si è stabilito:

- il versamento della TARI per il periodo di imposta 2020 da parte delle **Utenze Domestiche** - in numero 2 (due) rate di pari importo, oltre alla possibilità di pagare in unica soluzione - **corrispondente al 50 per cento del quantum dovuto**, risultante alla data di

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

elaborazione del ruolo, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2020, oltre al tributo provinciale nella misura del 5 per cento;

- il versamento della TARI per il periodo di imposta 2020 da parte delle **Utenze Non Domestiche** - in numero 2 (due) rate di pari importo, oltre alla possibilità di pagare in unica soluzione - **corrispondente al 50 per cento del quantum dovuto**, risultante alla data di elaborazione del ruolo, determinato mediante applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2020, oltre al tributo provinciale nella misura del 5 per cento;

- che le scadenze del pagamento delle rate di acconto sono le seguenti:

- 30 novembre 2020
- 31 dicembre 2020° saldo o conguaglio
- o in unica soluzione entro il 30 novembre 2020;

- che la rata di saldo e conguaglio, da emettere obbligatoriamente dopo il 1° dicembre c.a., verrà emessa con scadenza 31 dicembre 2020 e dovrà tener conto dell'agevolazione eventualmente riconosciuta dall'Ente in ragione delle determinazioni che assumerà l'organo consiliare;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione annuale per il periodo 2020-2022 è stato differito al 30/09/2020;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire un'agevolazione tariffaria con la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa solo ed esclusivamente per l'anno 2020 e applicabile a quanto dovuto per i mesi di marzo – aprile – maggio 2020 per le attività oggetto di sola sospensione, totale o parziale e per quelle chiuse non per obbligo ma su base volontaria a seguito dell'Emergenza Sanitaria Covid-19 e di seguito elencate:

- Alberghi, bar, ristoranti;
- Centri estetici, parrucchieri, barbieri;
- negozi di oggettistica, abbigliamento e categorie assimilate;
- negozi ed attività commerciali soggetti a chiusura obbligatoria dalle misure di prevenzione Emergenza Sanitaria Covid-19;

TENUTO CONTO invece che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni COVID-19 per le attività (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e altre riduzioni / agevolazioni introdotte dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per la medesima finalità*) trovano copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, senza farle gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, come consentito dalla deliberazione ARERA n.238/2020;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DATO ATTO che il costo delle agevolazioni COVID-19, stimato sulla base dei soggetti potenzialmente fruitori delle stesse, ammonta ad € 6.000;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato dal Consiglio comunale in data odierna;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del Piano Finanziario 2020 e documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione, validati dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 4 del 09/09/2020 e della documentazione trasmessa da AURI, ricevuta con nota di prot. n. 4328 del 18/09/2020 e recepiti dal comune di Pietralunga con il presente atto deliberativo;

3) Di proporre al consiglio di lasciare invariata la percentuale di ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche come da dato storicizzato e di seguito riportato:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi	83,19%	16,81%
Costi variabili	83,19%	16,81%

4) Di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe (ALL. B);

5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;

7) Di approvare l'applicazione di una agevolazione tariffaria COVID 19 di stabilire un'agevolazione tariffaria con la riduzione del 100% della parte variabile della tariffa solo ed esclusivamente per l'anno 2020 e applicabile a quanto dovuto per i mesi di marzo – aprile – maggio 2020 per le attività oggetto di sola sospensione, totale o parziale a seguito dell'Emergenza Sanitaria Covid-19 e di seguito elencate:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

- Alberghi, bar, ristoranti;
- Centri estetici, parrucchieri, barbieri;
- negozi ed attività commerciali soggetti a chiusura obbligatoria dalle misure di prevenzione Emergenza Sanitaria Covid-19;

8) Di stabilire che l'agevolazione tariffaria COVID-19 verrà calcolata ed applicata con le aliquote TARI 2020 come da prospetti allegati;

9) Di prendere atto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni COVID-19 per le attività (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e altre riduzioni / agevolazioni introdotte dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per la medesima finalità*) trovano copertura in appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, senza farle gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020, come consentito dalla deliberazione ARERA n.238/2020;

10) Di dare altresì atto che il gettito del tributo, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2020, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2020, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.);

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di procedere, con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 11;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0 e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

BANI BRUNO

Il Segretario Comunale

Canafoglia Valter

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione:

oggi stesso viene pubblicato sul sito web comunale per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69

Pietralunga, li 29-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il _____ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c, 4, D.Lgs. 267/2000);

E' stata pubblicato sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **29-10-2020 al 13-11-2020** senza reclami .

Dalla Residenza comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO